

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

### 74° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987

Presidenza del Presidente REBECCHINI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Attuazione della direttiva CEE n. 85/10, che modifica la direttiva CEE n. 75/106, relativa al condizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati» (1987), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... Pag. 1, 2, 3  
MELILLO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ..... 3  
SCLAVI (PSDI), relatore alla Commissione ..... 1

«Attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unità di misura, già attuata con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802» (2054)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... 6, 7  
FELICETTI (PCI) ..... 7  
LEOPIZZI (PRI), relatore alla Commissione ..... 6

*I lavori hanno inizio alle ore 10,20.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Attuazione della direttiva CEE n. 85/10 che modifica la direttiva CEE n. 75/106, relativa al condizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati» (1987), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Attuazione della direttiva CEE n. 85/10 che modifica la direttiva CEE n. 75/106, relativa al condizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Sclavi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SCLAVI, relatore alla Commissione. Onorevoli senatori, con decreto-legge 3 luglio 1976,

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (28 gennaio 1987)

n. 451, convertito con modificazioni dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, sono state recepite la direttiva CEE n. 75/106 sui preimballaggi di liquidi alimentari, nonché ulteriori modifiche della stessa, introducendo una nuova disciplina per il precondizionamento in volume di alcuni liquidi commercializzati in imballaggi preconfezionati, basata sull'impiego esclusivo dei volumi nominali indicati in apposita tabella.

L'indicata direttiva CEE n. 75/106 è stata, da ultimo, ancora modificata con la direttiva CEE n. 85/10, sicchè è necessario procedere all'attuazione delle modifiche stabilite nell'ambito comunitario.

In particolare, in conseguenza del mancato smaltimento entro il 31 dicembre 1983 delle bottiglie a rendere relative a determinati volumi, verificatosi soprattutto in Francia, in Grecia e in Italia, sono state consentite, per questi soli tre paesi e per il solo mercato interno, ulteriori differenti moratorie limitate a ben determinate gamme di volumi nominali, ove commercializzate in bottiglie a rendere.

Per l'Italia, in particolare, è stato fissato il 31 dicembre 1985 come nuovo termine ultimo per la commercializzazione dei seguenti volumi nominali: 0,19 litri, 0,36 litri, 0,475 litri, 0,72 litri, 0,95 litri, 1,75 litri, 1,88 litri. È stata inoltre ampliata la gamma dei volumi nominali dei vini tranquilli, inserendovi i seguenti valori: 0,187 litri (esclusivamente per il vetto-vagliamento degli aerei e delle navi), 6 litri, 9 e 10 litri.

Per taluni vini paglierini francesi è invece previsto obbligatoriamente il solo volume nominale di 0,62 litri.

Il disegno di legge, che consta di 5 articoli e di un allegato tecnico, dà attuazione alla direttiva CEE n. 85/10, disponendo con l'articolo 1 alcune modifiche dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 (come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 825 del 23 agosto 1982), onde consentire l'immissione sul mercato dei preimballaggi CEE contenenti i liquidi indicati nelle tabelle a) e b) secondo le misure volumetriche sopra specificate.

L'articolo 2 rettifica l'articolo 6 del predetto

decreto del Presidente della Repubblica n. 825 del 1982, sopprimendo la parola: «è», erroneamente inserita nel testo del provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 3 modifica l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 825 del 23 agosto 1982, rendendo facoltativo e non più obbligatorio l'impiego delle bottiglie recipienti-misura definite al titolo II del decreto-legge 3 luglio 1976, numero 451, convertito dalla legge n. 614 del 19 agosto 1976.

L'articolo 4 prevede la sostituzione della vecchia tabella con le nuove e l'articolo 5, data l'urgenza, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si tratta, in sostanza, di un problema che interessava in massima parte, per quanto riguarda l'Italia, la commercializzazione dei vini. In questo campo, specialmente in relazione al vino da tavola, c'era una disponibilità, soprattutto nei vuoti a rendere, enorme e quindi molto dannosa anche per la «povertà» del prodotto nell'ambito del vino da tavola e della crisi che esso stava e sta attraversando.

Pertanto la CEE ha recepito, sia per l'Italia che per la Grecia e la Francia (come è stato detto), la possibilità di un breve rinvio per dare la possibilità di utilizzare queste diverse decine di milioni di pezzi e, in un certo qual modo, «ammortizzare» l'innovazione in più riprese.

I termini sono scaduti: infatti, se esaminate le tabelle dei vuoti ammessi e con l'indicazione dei modi di impiego, vedete che sono stati ridotti di molto i tipi di vuoti, sia per il vino che per la birra, gli spumanti, il sidro e via dicendo.

Siamo qui per approvare il recepimento di questa normativa che, in sostanza, è già stata superata.

La Camera ha votato questo provvedimento nei primi giorni di ottobre del 1986 senza presentazione di emendamenti e recependo la normativa così com'era; quindi, anche se ha impiegato oltre sei mesi per discutere e approvare questo disegno di legge, lo ha fatto, mentre noi siamo in ritardo già di tre mesi: anche per questo io prego vivamente di votare a favore del recepimento di questa direttiva.

**PRESIDENTE.** Grazie, senatore Sclavi, per aver riferito sull'argomento.

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (28 gennaio 1987)

Debbo comunicare alla Commissione che sono pervenuti tutti i pareri richiesti: la Giunta per gli affari delle Comunità europee ha infatti espresso il proprio parere, come pure la Commissione agricoltura, che era stata interpellata.

Non abbiamo bisogno del parere di altre Commissioni; non vi sono problemi di spesa e quindi la 5<sup>a</sup> Commissione non deve essere interpellata in merito alla copertura.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo sollecita il recepimento della direttiva.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è sostituito dal seguente:

«I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui al numero 1, lettere *a*) e *b*), della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella stessa tabella per tali liquidi, secondo le modalità ivi specificate».

2. Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'articolo 4 del decreto del

Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è abrogato.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Nella lettera *a*) dell'articolo 6, primo comma, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, come sostituita dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, le parole: «o il millilitro, è seguito», sono sostituite dalle seguenti: «o il millilitro, seguito».

**È approvato.**

Art. 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è sostituito dal seguente:

«Per ottemperare agli obblighi di misurazione o di controllo, possono essere impiegate, per la preparazione di preimballaggi CEE, le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II della legge suddetta, riempite secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente decreto».

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 4 e dell'allegato I in esso richiamato:

Art. 4.

1. L'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è sostituito dall'allegato I alla presente legge.

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (28 gennaio 1987)

## ALLEGATO I

(la sigla TDC vale per «Tariffa Doganale Comune»)

LIQUIDI	Ammessi a titolo definitivo	Ammessi fino al 31 dicembre 1983	Ammessi fino al 31 dicembre 1985	Ammessi fino al 31 dicembre 1988
1. a) Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole, comprese le mistelle, ad eccezione dei vini di cui alle sottovoci 22.05 A e B della tariffa doganale comune e dei vini liquorosi (TDC; <i>ex</i> 22.05 C); mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole (TDC: 22.04)	0,100 0,250 0,375 0,500 0,750 1,00 1,50 2,00 3,00 5,00 6,00 9,00 10,00 0,187 (unicamente per il vettovagliamento degli aerei e delle navi)	0,19 0,20 0,25 0,36 0,385 0,475 0,68 0,72 0,77 0,95 1,49 1,75 1,88 2,10 3,78 (*)	0,73 (**) 0,19 0,36 0,475 0,72 0,95 1,75 1,88 (*) (*****)	0,35 (**) (**) 1,25 (***) 0,24 0,46 0,64 0,68 0,73 0,99 (*****)
b) Vini paglierini, che hanno diritto alle seguenti denominazioni di origine: Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Chateau-Chalon	0,62			
c) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, non spumanti (TDC: 22.07 B II)	0,10 0,25 0,375 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 5,00			0,35 0,70
d) Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o sostanze aromatiche (TDC: 22.06); vini liquorosi (TDC: <i>ex</i> 22.05 C)	0,05 fino a 0,10 0,10 0,20 0,375 0,50 0,75 1,00 1,50			
2. a) Vini spumanti (TDC: 22.05 A); vini presentati in bottiglie chiuse con tappo a forma di «fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrappressione uguale o superiore ad 1 bar ma inferiore a 3 bar, misurata alla temperatura di 20 gradi centigradi (TDC: 22.05 b)	0,125 0,20 0,375 0,75 1,50 3,00			0,10 0,25 0,70 (***)
b) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, spumanti (TDC: 22.07 B I)	0,10 0,20 0,375 0,75 1,00 1,50 3,00			0,125
3. a) Birra (TDC: 22.03) ad eccezione della birra a fermentazione spontanea	0,25 0,33 0,50 0,75 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00			0,35 (***)
b) Birra a fermentazione spontanea	0,25 0,375, 0,75			

Segue: ALLEGATO I

(la sigla TDC vale per «Tariffa Doganale Comune»)

LIQUIDI	Ammessi a titolo definitivo	Ammessi fino al 31 dicembre 1983	Ammessi fino al 31 dicembre 1985	Ammessi fino al 31 dicembre 1988
4. Alcole etilico non denaturato avente titolo alcolometrico infe- riore a 80 per cento volume; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbri- cazione delle bevande (TDC: 22.09)	0,02 0,03 0,04 0,05 0,10 (****) 0,20 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00			0,35 0,375 0,70 0,75
5. Aceti commestibili e loro suc- cedanei commestibili (TDC: 22.10)	0,25 0,50 0,75 1,00 2,00 5,00			
6. Olio d'oliva (TDC: 15.17 A) ed altri oli commestibili (TDC: 15.07 D II)	0,25 0,50 0,75 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00			
7. Latte fresco, non concentrato nè zuccherato (TDC: <i>ex</i> 04.01), esclusi yogurt, kephir, latte ca- gliato, siero di latte e altri tipi di latte fermentati o acidificati - Bevande provenienti dal latte (TDC: 22.02 B)	0,20 0,25 0,50 0,75 1,00 2,00			0,10
8. a) Acqua, acque minerali, ac- que gassose (TDC: 22.01)	0,125 0,20 0,25 0,33 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00			Tutti i volumi in- feriori a 0,20 0,35 0,45 0,46 0,70 0,90 0,92 1,25
b) Limonate, acque gassose aro- matizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche non con- tenenti latte o sostanze grasse provenienti dal latte (TDC: 22.02 A), esclusi i succhi di frutta o di ortaggi di cui alla voce 20.07 della TDC e i concentrati	0,125 0,20 0,25 0,33 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00			Tutti i volumi in- feriori a 0,20 0,70
c) Bevande etichettate come ape- ritivi analcolici	0,10			
9. Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di al- cole, anche addizionati di zuc- cheri di cui alla sottovoce 20.07 B della TDC, nettari di frutta (direttiva 75/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili)	0,125 0,20 0,25 0,33 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00			Tutti i volumi in- feriori a 0,125 0,70 0,18 0,35 (unicamente in lattine)

## NOTE

Per i preimballaggi aventi volumi nominali ammessi a titolo transitorio è consentita, fino all'esaurimento delle scorte, la commercializzazione oltre le date sopraindicate, a condizione che trattisi di prodotti confezionati prima della scadenza dei previsti periodi transitori.

I volumi nominali riportati nella tabella sono espressi in litri.

- (\*) A condizione che i volumi nominali previsti siano contenuti in imballaggi conformi alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1965, n. 162.
- (\*\*) Esclusivamente per i prodotti circolanti sul territorio nazionale con destinazione a Paesi che ammettono questo volume. Per i prodotti destinati al mercato nazionale la commercializzazione è consentita solo fino al 31 dicembre 1982.
- (\*\*\*) Esclusivamente per i prodotti circolanti sul territorio nazionale con destinazione a Paesi che ammettono questo volume.
- (\*\*\*\*) Per le bevande alcoliche con aggiunta di acqua gassosa o di soda, tutti i volumi inferiori a 0,10 litri sono ammessi a titolo definitivo.
- (\*\*\*\*\*) Esclusivamente per i prodotti commercializzati in imballaggi a rendere e rispondenti alle seguenti condizioni: quelli della quarta colonna, solo se destinati al mercato nazionale o extracomunitario; quelli della quinta colonna, solo se circolanti nel territorio nazionale con destinazione a Paesi che ammettono questo volume.

Metto ai voti l'articolo 4 con l'allegato I, di cui ho dato lettura.

**È approvato.**

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**«Attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unità di misura, già attuata con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802» (2054)**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Attuazione

della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unità di misura, già attuata con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802».

Debbo far presente che abbiamo acquisito il parere favorevole della Giunta per gli affari delle Comunità europee, mentre non è ancora pervenuto il parere della 1<sup>a</sup> Commissione. Poichè mi risulta che essa è riunita in questo momento, potremmo intanto procedere ascoltando la relazione e poi rinviare in attesa del parere della 1<sup>a</sup> Commissione, che non è escluso possa pervenire nella stessa mattinata, il che ci consentirebbe di votare subito il provvedimento. Anche per questo provvedimento non si pongono problemi di copertura, per cui non abbiamo bisogno del parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

Prego il senatore Leopizzi di riferire sul disegno di legge.

LEOPIZZI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame ci richiama all'attuazione della direttiva n. 85/1, che modifica la direttiva n. 80/181 sulle unità di misura legali, adottata dal Consiglio delle Comunità europee, allo scopo di introdurre sul piano comunitario la nuova definizione del metro deliberata dalla Conferenza generale dei pesi e delle misure nel 1983.

Con la direttiva n. 85/1 si è inteso dare carattere permanente e non più provvisorio alla deroga relativa all'uso di nuove unità di misura, quali il millimetro di mercurio per la pressione sanguigna ed il *barn* per il settore nucleare.

Come ho detto, il disegno di legge in esame è volto ad adeguare alle nuove disposizioni comunitarie la normativa nazionale, a tale scopo modificando il decreto delegato n. 802 del 1982, di attuazione della direttiva n. 80/181, modificata dalla direttiva n. 85/1. Si attribuisce inoltre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di provvedere all'adeguamento delle norme tecniche sulle unità di misura alle direttive comunitarie, trattandosi di un adeguamento obbligatorio derivante dagli impegni sottoscritti con il Trattato di Roma, per il quale non sembra opportuno contemplare procedure che comportino un *iter* legislativo. Quindi, si sono riprodotti i contenuti dell'articolo 14 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, in materia di disposizioni tecniche relative al condizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti di imballaggi preconfezionati.

Il disegno di legge consta di tre articoli. L'articolo 1 modifica l'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, per renderlo conforme alla direttiva comunitaria da attuare. In particolare, si assume come definizione del metro quella sancita dalla 17<sup>a</sup> Conferenza generale dei pesi e delle misure del 1983, ancorata al secondo. Si ammette in via definitiva il millimetro di mercurio per la misura della pressione sanguigna e di altri liquidi organici, di cui si prevedeva la soppressione a partire dal 1° gennaio 1986 nel decreto n. 802 del 1982, trattandosi di unità di misura non appartenente al sistema legale. L'Organizzazione mondiale della sanità ne ha richiesto, invece, il mantenimento, per le difficoltà incontrate in campo sanitario nell'usare il *pascal* ed i suoi multipli e sottomultipli.

Sempre all'articolo 1, si ammette in via definitiva il *barn*, che è l'unità internazionalmente riconosciuta per calcolare la sezione efficace nelle reazioni nucleari.

L'articolo 2 stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'emanazione di decreti per adeguare alle direttive comunitarie nella materia la normativa nazionale sulle unità di misura.

L'articolo 3, infine, fissa la data dell'entrata in vigore del provvedimento. Ritengo che esso vada approvato in tempi brevi, per adeguare la nostra normativa alle disposizioni fissate dalla Comunità.

**PRESIDENTE.** Comunico alla Commissione che la 1<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso il proprio parere che è favorevole, anche se con talune osservazioni. Il testo, di tale parere tuttavia, non ci è ancora pervenuto.

**FELICETTI.** Signor Presidente, in genere siamo per favorire un rapido *iter* di questi provvedimenti; tant'è vero che sul precedente disegno di legge, concernente anch'esso l'attuazione di una direttiva comunitaria, non abbiamo preso la parola, proprio per sveltire i tempi di approvazione.

Probabilmente voteremo a favore anche di questo provvedimento in esame, tuttavia vorrei pregarla di rinviarne la discussione per poterci consentire una maggiore riflessione.

**PRESIDENTE.** Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 10,45.*

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO